

Gli agenti che operano nel settore turismo e Ho.re.ca. ancora nella morsa della crisi

L'onda lunga degli effetti della pandemia

La creazione di un Ministero ad hoc per il comparto e la speranza di una maggiore attenzione

Non tutti i settori produttivi sono stati colpiti dalla pandemia nella stessa misura. Pochi comparti hanno sostanzialmente tenuto, non mostrando evidenti segni di cedimento come, per esempio, il settore agroalimentare e conseguentemente tutta la filiera ad esso collegata. La situazione si è replicata anche all'interno della nostra categoria che, in un quadro generale di contrazione, ha visto però alcuni colleghi colpiti molto più duramente di altri. Fra le realtà più fortemente colpite dalla pandemia vi sono sicuramente i settori del turismo, della convegnistica e dell'organizzazione di eventi in generale. Per la nostra categoria ciò vuol dire che la crisi ha colpito sia gli agenti che collaborano con tour operators ed agenzie di viaggio (circa un migliaio), sia gli agenti del settore Ho.re.ca., cioè quegli agenti che lavorano direttamente con le catene alberghiere, la ristorazione ed i servizi catering (una realtà questa molto più numerosa). Gli agenti di commercio che operano in questi due settori ...

segue a pag. 2

In questo numero

- L'onda lunga degli effetti della pandemia
- Enasarco, è Alfonsino Mei il nuovo presidente della Fondazione
- I primi dati dal Lazio confermano la persistenza della crisi del settore Ho.re.ca. nelle regioni a maggior vocazione turistica
- Ancora fermo il contributo stanziato dalla Regione Sardegna per gli agenti
- Parte l'assegno unico universale
- Guidiamo informati
- Rubrica previdenziale Enasarco
- Rubrica Legale

Enasarco, è Alfonsino Mei il nuovo presidente della Fondazione

A seguito dell'ennesima sentenza con cui il Tribunale Civile di Roma lo scorso 18 gennaio ha disposto di provvedere, senza ritardo, all'assegnazione dei tre seggi ancora vacanti all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ed alla convocazione del Consiglio stesso ai fini della nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti dell'organo amministrativo della Fondazione, tutti gli adempimenti sono stati compiuti nei termini prescritti dai giudici. Pertanto, lo scorso 25 gennaio, il Consiglio di amministrazione dell'Enasarco compiutamente nominato si è riunito ed ha eletto il nuovo presidente della Fondazione, scegliendo Alfonsino Mei, candidato della coalizione guidata da Confesercenti con Anasf, Assopam, Confartigianato, Federagenti e Fiarco. All'atto dell'insediamento, la guida dell'Ente il neo presidente ha dichiarato: "questo incarico è per me un onore ed un impegno al quale mi dedicherò con grande passione. Vorrei che questa consiliatura diventasse il risultato della più ampia condivisione di idee, suggerimenti e proposte dei vari consiglieri: le nostre diversità e le nostre opinioni, anche se divergenti, saranno solo un punto di forza che ci permetterà di mettere insieme i diversi punti di vista ed affrontare i problemi da diverse angolature". Per Mei, infine, "il principale dovere cui tutti siamo chiamati, io per primo come presidente, è di dare una risposta concreta ai nostri iscritti, fino ad oggi dimenticati, combattendo con ogni mezzo anche le conseguenze nefaste di questa pandemia".

FATTURE PROVVISORIALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO




INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvisorie Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito



soluzione agenti
Sento la **FORZA** di un Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA 

L'onda lunga degli effetti della pandemia

La creazione di un Ministero ad hoc per il comparto e la speranza di una maggiore attenzione

a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Non tutti i settori produttivi sono stati colpiti dalla pandemia nella stessa misura. Pochi comparti hanno sostanzialmente tenuto, non mostrando evidenti segni di cedimento come, per esempio, il settore agroalimentare e conseguentemente tutta la filiera ad esso collegata. La situazione si è replicata anche all'interno della nostra categoria che, in un quadro generale di contrazione, ha visto però alcuni colleghi colpiti molto più duramente di altri. Fra le realtà più fortemente colpite dalla pandemia vi sono sicuramente i settori del turismo, della convegnistica e dell'organizzazione di eventi in generale. Per la nostra categoria ciò vuol dire che la crisi ha colpito sia gli agenti che collaborano con tour operators ed agenzie di viaggio (circa un migliaio), sia gli agenti del settore Ho.re.ca., cioè quegli agenti che lavorano direttamente con le catene alberghiere, la ristorazione ed i servizi catering (una realtà questa molto più numerosa).

Gli agenti di commercio che operano in questi due settori non hanno subito un semplice decremento del loro fatturato e della loro attività, ma si sono praticamente fermati a marzo 2020 e dopo una timida (veramente timida ci teniamo a precisare) ripresa degli ordini nell'estate 2020, hanno visto saltare completamente le festività natalizie e di fine 2020 nonché le festività pasquali 2021, vedendo una inversione di tendenza solo a giugno 2021.

Si è trattato però, come purtroppo ben sappiamo - di una ripartenza di breve durata perché il quadro in cui si sono svolte le festività natalizie e di fine anno con raffiche di disdette, cancellazioni di eventi è fatto noto a tutti. L'esito disastroso delle festività natalizie è forse, frutto anche di una narrazione della situazione sanitaria nazionale talvolta sopra le righe se confrontata con le modalità informative e l'approccio pratico posto in essere da altre nazioni quali la Francia e, soprattutto, la Spagna nostre dirette concorrenti nel panorama dell'offerta turistica europea. La Federagenti ha sempre dichiarato che la ripresa in sicurezza delle attività è condizione necessaria per una ripartenza effettiva e di lungo periodo, ma è anche importante non perdere di vista le dinamiche produttive e commerciali che se compresse o penalizzate oltre un certo limite rischiano di entrare in una crisi sistemica ed irreversibile.

Hotel, ristoranti, agriturismi, villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari, società di catering sono ormai allo stremo e lo so-

no altrettanto gli agenti e rappresentanti che li riforniscono con la differenza che la nostra categoria, nella stragrande maggioranza dei casi, ha anche avuto accesso a sostegni notevolmente più ridotti rispetto a quelli concessi ai primi. Tutti devono aver ben presente che gli agenti di commercio sono stati praticamente ignorati ed il primo aiuto teoricamente concesso anche alla nostra categoria è stato il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Legge n. 34/20 cd. "Cura Italia"; teoricamente, perché, come tutti ricordano il sussidio era strutturato in modo tale da non far emergere il danno economico subito dalla categoria. Infatti, la maggior parte degli agenti di commercio ad Aprile 2020 aveva fatturato le provvigioni relative a Marzo, o addirittura quelle relative al primo trimestre 2020 e quindi non emergendo con questo sistema un decremento si è vista precluso l'accesso a tale contributo.

Da quasi due anni, gli agenti del settore HO.RE.CA. hanno a che fare con clienti sostanzialmente fermi, o comunque ripartiti per brevi periodi e che, nella maggior parte dei casi, non sono ancora riusciti a far fronte alle fatture emesse dalle aziende mandanti nel 2020, figuriamoci quelle del 2021. In questa situazione ed a fronte di tanta incertezza come si può pensare che le strutture ricettive ed i servizi di ristorazione riprendano la normale attività e conseguentemente gli agenti possano riprendere a raccogliere ordini e - magari - incassare le provvigioni relative al biennio passato?

In questo momento le strutture ricettive, turistiche e sportive invernali stanno operando tra mille limitazioni e disomogeneità sia a livello regionale, sia a livello europeo. La macchina del turismo estivo e cioè i villaggi turistici, i resort, i camping, gli stabilimenti balneari che in questo momento dovrebbero progettare investimenti ed iniziative per la prossima stagione estiva stanno in realtà cercando di capire che estate sarà, quali flussi turistici saranno possibili e conseguentemente quali investimenti effettuare. La loro incertezza, ancora una volta, si riflette direttamente sugli agenti e rappresentanti. Ed anche a loro, come agli imprenditori, è venuto il momento di dare un segnale chiaro di vicinanza, di supporto, ma soprattutto è venuto il momento di indicargli una via ed una prospettiva che non dipenda ancora da indici RT, da percentuali di posti letto occupati in terapia intensiva e da normative in continuo mutamento.

Come ormai tutti sappiamo fra le novità arrivate con il governo Draghi vi è stata quella dell'istituzione del Ministero del Turismo, un Ministero essenziale per valorizzare adeguatamente un paese che ha il 70% del patrimonio culturale mondiale, circa tremila chilometri di coste e l'intero arco alpino da offrire a turisti di tutto il mondo. Chi meglio del Ministero del Turismo può quindi comprendere l'importanza di poter contare su un settore imprenditoriale ed una relativa filiera commerciale in salute al fine di rendere di nuovo l'Italia protagonista

in questo campo. Per questo Federagenti ha aderito con piacere all'iniziativa di Anpit che il 20 dicembre a Palazzo Marchesale di Marino (Le) ha organizzato un convegno sulle Misure agevolative e le nuove opportunità per le aziende del settore turistico che ha visto la partecipazione proprio dell'On. **Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo**. In quella sede il Vice Segretario Nazionale Federagenti Giuseppe Coppola - che ha aperto i lavori - ha ricordato ai presenti come la pandemia abbia devastato il settore del Turismo, con un fortissimo calo sia dell'incoming, che dell'outgoing che ha colpito i circa 1.000 agenti che sul territorio italiano operano per tour operators ed altre realtà del settore. A fronte del calo di fatturato subito, nell'ordine dell'80%, la nostra categoria ha ricevuto ristori assolutamente insufficienti, portando moltissimi agenti a chiudere la partita Iva. Coppola ha anche ricordato poi - come precisavamo sopra - che *"la crisi turistica si è abbattuta anche sugli agenti del settore Horeca, che proprio in Puglia negli ultimi anni avevano avviato con le migliaia di strutture ricettive presenti nel territorio virtuose collaborazioni che avevano portato all'organizzazione nella regione di alcuni eventi pubblici e privati di risonanza mondiale" e ha concluso "Abbiamo necessità di interventi Governativi concreti che difendano e rilancino questa professione, e ciò vale sia per gli agenti che operano nel turismo sia per quelli che lavorano negli altri settori merceologici. Da tempo abbiamo presentato al Governo le nostre proposte, ed è ora che si passi ai fatti. Il nostro territorio è a forte vocazione turistica e vanno sviluppate tutte le sue potenzialità."*



"Purtroppo, in base alla stesura del provvedimento sino ad ora circolata, il decreto legge "Ristori ter" in corso di emanazione che prevede sostegni per il settore turistico, rimanda per l'individuazione delle attività che possono beneficiare dei contributi ai codici Ateco identificativi delle stesse, ignorando ancora una volta gli agenti di commercio che in tale settore svolgono la loro attività agenziale (ma non hanno codici attività da cui sia desumibile l'operatività nel settore turistico). Quindi nessun aiuto o sussidio è previsto per i tanti agenti del settore Ho.re.ca. che come i loro clienti cioè Hotel e ristoranti sono ancora nel pieno della crisi, ma che a differenza di quest'ultimi non si vedono riconosciuti dal decreto, alcun contributo. Ancora una volta l'esecutivo ribadisce la scarsa attenzione alla nostra categoria, che viene probabilmente considerata sacrificabile rispetto ad altre realtà imprenditoriali." ■

I primi dati dal Lazio confermano la persistenza della crisi del settore Ho.re.ca. nelle regioni a maggior vocazione turistica

È stimata nella misura del 50% la perdita subita dalla ristorazione laziale nell'arco delle festività natalizie e di fine anno rispetto ai dati attesi. Tutto il settore, fortemente penalizzato dalla pandemia, era riuscito a raggiungere i livelli di incassi del periodo precrisi solo lo scorso mese di agosto che insieme al mese di settembre aveva lanciato decisi segnali di ripresa per la regione grazie anche al ritorno numeroso dei turisti stranieri. La ri-

presa però del numero di contagi insieme all'irrigidimento delle misure di prevenzione hanno assestato un duro colpo al settore che sperava di poter sfruttare per una ripartenza duratura il periodo delle festività natalizie e di fine anno. Dalla seconda metà di dicembre l'inversione dei consumi è stata nettissima con minori entrate nell'ordine di decine di milioni di euro. Inutile dire che gli effetti si sono già fatti vedere sugli agenti del settore Ho.re.ca che da

pochi mesi avevano ripreso a raccogliere ordini da ristoranti, hotel e bar con una certa continuità. È inutile dire che se la situazione si protrarrà anche solo per il prossimo mese o due, sarà necessario un nuovo intervento delle istituzioni per assicurare a tutti i soggetti operanti nel settore (ristoratori, albergatori, dipendenti ed agenti del canale Horeca) adeguati sostegni per superare quest'ulteriore periodo di crisi. ■

Ancora fermo il contributo stanziato dalla Regione Sardegna per gli agenti

CAGLIARI. Se nel resto della Penisola non intende attenuarsi la crisi che sta colpendo la maggior parte dei settori della nostra categoria con sole rare eccezioni, nelle isole e in particolare in Sardegna, di fatto isolata dal resto della nazione (oggi ancora di più per effetto del super green pass), la situazione è ancora più grave, mietendo sempre più vittime fra gli imprenditori commerciali e colpendo conseguentemente gli intermediari del settore come gli agenti e i rappresentanti di commercio. Una boccata d'ossigeno per gli agenti sardi doveva arrivare dall'indennizzo previsto dall'assessorato regio-

nale alla Programmazione di circa 2 mila euro a favore di ogni agente di commercio dell'isola a seguito di uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro che sarebbe stato sufficiente per indennizzare tutti gli agenti dell'isola (circa 4 mila unità). E invece nonostante la legge di stanziamento sia passata in Giunta a oggi di questo contributo non si vede ancora traccia. Sicuramente la burocrazia anche in questo caso ha le sue colpe, eppure per gli agenti della Sardegna il contributo sarebbe stato un aiuto fondamentale per superare questi mesi di recrudescenza della crisi. Proprio in questi giorni è poi arriva-

ta la notizia che il Governo ha impugnato il provvedimento che prevede tra le altre misure anche il contributo per gli agenti di commercio. Infatti a parere dell'esecutivo la cd. legge "Omnibus" approvata lo scorso 22 novembre conterrebbe previsioni che eccedono le competenze della Regione. Le critiche non sembrano indirizzate al contributo, ma la mossa del Governo accentuerà il ritardo nell'erogazione dei fondi. La Federagenti sta ovviamente attenzionando la situazione e continua a sensibilizzare le istituzioni per sbloccare al più presto il contributo. (GF) ■

Federagenti
CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore





RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Parte l'assegno unico universale

Cosa è, chi ne ha diritto, come fare per ottenerlo

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

Il Decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 ha introdotto l'assegno unico universale che a partire dal 1° marzo 2022 sostituirà il premio previsto per le nascite o le adozioni, gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli al di sotto dei 21 anni di età. L'assegno può essere richiesto anche dagli agenti di commercio.

L'importo dell'assegno unico dipende dal reddito familiare, calcolato sulla base dell'ISEE, dal quale risulta la composizione del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico, viene attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.

Il nuovo assegno è riconosciuto a tutte le famiglie che hanno figli di età fino a 18 anni e viene pagato dall'INPS direttamente sul conto corrente del componente del nucleo familiare che lo richiede. Il limite di età dei figli sale a 21 anni nel caso in cui il giovane frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa, ma con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro o se sta svolgendo il servizio civile universale. I limiti di età non si applicano in presenza di disabilità del figlio a carico.

Non rileva la condizione lavorativa dei genitori, che possono essere anche inoccupati.


L'importo oscilla da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni) per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro per figlio e sono previste anche maggiorazioni degli importi principalmente in base al numero di figli e alla presenza di disabili (si terrà conto anche se entrambi i genitori lavorano).

Tra i requisiti premiati c'è quello anagrafico, le mamme under 21 hanno diritto a una maggiorazione di 20 euro al mese indipendentemente dall'ISEE. A partire dal terzo figlio è prevista una maggiorazione per l'assegno unico 2022 tra i 15 e gli 85 euro a figlio, in base all'ISEE, mentre per i nuclei con 4 figli o più è prevista un'ulteriore maggiorazione forfettaria da 100 euro al mese. Se entrambi i genitori lavorano e l'ISEE è basso, si avranno altri 30 euro in più che si azzerano oltre i 40 mila euro. Nell'eventualità che manchi l'ISEE (non obbligatorio), si avrà diritto solo all'importo minimo.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno si presenta una volta l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.

La richiesta si presenta telematicamente all'INPS mediante un applicativo già disponibile sul portale www.inps.it, ovvero avvalendosi dell'assistenza di un patronato.

La domanda è presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e l'assegno a richiesta può essere corrisposto in pari misura ai genitori, mentre in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di accordo, spetta unicamente al genitore affidatario.



I figli maggiorenni hanno facoltà di inviare direttamente la domanda per ricevere, autonomamente, la quota di loro spettanza.

La gestione dell'assegno unico è di esclusiva competenza dell'Inps e ogni eventuale disservizio o anomalia dovranno essere gestiti con l'Istituto.

L'Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.

Sul sito internet dell'INPS è inoltre disponibile il simulatore dell'Assegno unico e universale, tale servizio permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico, ed è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso.

Le sedi Federagenti potranno fornirvi i recapiti di Caf e patronato che vi aiuteranno nella richiesta. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

 **800.86.16.16**

Guidiamo informati

Molte le novità introdotte nella disciplina della circolazione stradale dal DL 121/21

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Nel quadro delle disposizioni di natura emergenziale si registra una eccezionale proliferazione di decreti legge i quali sia nella loro prima stesura che nel testo di conversione contengono disposizioni normative che vanno ben oltre le esigenze di disciplinare questioni che hanno a che fare con la pandemia. È il caso delle disposizioni contenute nel decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che “tra le righe” opera la modifica di decine di articoli del codice della strada con novità che possono anche essere di interesse per la nostra categoria che spende gran parte della propria giornata alla guida.

Iniziamo con le novità riferite al comportamento dei conducenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Con le nuove norme il codice, uniformandosi a comportamenti già previsti dai similari codici europei prevede ora che la precedenza per i pedoni non si limiti più al momento dell'attraversamento, ma anche a quello in cui gli stessi “si accingono ad attraversare la strada”. Dal punto di vista pratico vuol dire che l'autista può essere sanzionato (anche con decurtazione punti), non solo in presenza di un soggetto che attraversa sulle strisce pedonali, ma anche nei casi in cui il conducente non rallenti e non agevoli l'attraversamento di un pedone che è ancora sul marciapiede e non ha impegnato le strisce.

Novità sono previste anche per gli agenti che utilizzano veicoli alimentati a GPL. Le nuove disposizioni introducono semplificazioni nella disciplina che regola la riqualificazione periodica delle bombole. Le specifiche saranno oggetto di un successivo provvedimento ministeriale ma di certo l'operazione di controllo e/o sostituzione sarà più agevole.

Cambiano anche le disposizioni sulla decurtazione dei punti. In precedenza era previsto che la Motorizzazione Civile effettuasse una formale comunicazione all'interessato dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida, mentre oggi, con le nuove disposizioni l'utente deve accertarsi autonomamente della propria situazione punti patente accedendo, previa apposita registrazione o con SPID, al portale dell'automobilista al seguente link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/>.

Tornando alle norme sulla circolazione, da oggi è bene prestare maggiore attenzione agli at-

tersamenti di percorsi ferroviari. Infatti con le nuove norme eventuali infrazioni commesse dall'automobilista in corrispondenza dei passaggi a livello potranno essere rilevate anche con telecamere da remoto (in analogia a quanto già avviene per l'ingresso in zone a traffico limitato, alle violazioni dei limiti di velocità ed, in alcuni casi al passaggio con semaforo rosso).

Molto “sostanziosa” è poi la modifica ad alcuni aspetti della disciplina della sosta, specie in materia di posti disabili e di sosta sugli spazi riservati ai veicoli elettrici. Per chi lascia un veicolo in sosta sullo spazio disabili la sanzione va oggi da euro 80,00 ad euro 328,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165,00 ad euro 660,00 per i restanti veicoli con la decurtazione di ben 4 punti dalla patente di guida. Per gli agenti che dispongono di un veicolo elettrico è bene sapere che con le nuove norme viene punito anche chi lascia in sosta un veicolo elettrico negli spazi di ricarica oltre il tempo necessario al completamento di quest'ultima. In questo caso la sanzione è da euro 41,00 a euro 168,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87,00 a euro 344,00 per i restanti veicoli. Novità anche nella guida di motoveicoli e ciclomotori per i quali è previsto l'uso del casco. Con le nuove disposizioni in caso di infrazione commessa dal passeggero che non usa il casco viene contestato un verbale con una sanzione da euro 83,00 a euro 332,00 sia al conducente che al trasportato ed entrambi debbono provvedere al pagamento del verbale a ciascuno di essi contestato.

Ma passiamo ora al “pezzo forte” che più di ogni altra disposizione riguarda la nostra categoria per la quale l'autovettura è più di un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio ufficio su ruote: le modifiche all'articolo 173 del codice della strada che puniva chi faceva uso “durante la marcia di apparecchi radiotelefonici” aggiornano la disciplina che ora specifica che il divieto si estende all'uso di più tipologie di device. Più specificamente oggi la norma prevede l'esplicito divieto di uso di “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante” ovvero l'uso di cuffie sonore. La sanzione va da euro 165,00 a 660,00 oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Le nuove disposizioni entrate in vigore riguardano anche le violazioni riferite al possesso dei documenti di guida. In un quadro di semplificazione generale l'invito a presentarsi per esibire i documenti necessari per la guida (patente di guida e carta di circolazione) non si

applica più nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta può essere accertata dagli operatori di polizia stradale tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. Un'altra rilevante novità, di grande interesse per gli agenti che sempre più spesso ricorrono al noleggio (a breve o a lungo termine) prevede la definitiva esclusione di ogni forma di responsabilità del proprietario del veicolo (la società noleggiatrice) nella commissione di una violazione alla circolazione stradale. In termini più semplici l'unico responsabile di una infrazione commessa con un veicolo preso a noleggio, oltre al conducente, quando non è lo stesso locatario, è appunto il locatario stesso.



Le ultime novità di interesse per la categoria sono quelle che riguardano la riforma delle modalità di presentazione di un ricorso amministrativo per un verbale di infrazione. In precedenza la presentazione del ricorso al Prefetto era ammessa solamente a mezzo raccomandata oltre che tramite diretta consegna allo sportello. Oggi la norma specifica espressamente che la presentazione è sempre legittima se effettuata anche per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Inutile dire che tale modalità di presentazione del ricorso potrà diventare quella più semplice e comoda per gli agenti che hanno l'obbligo per legge (art. 37 DL 76/2020) di possedere un recapito di posta elettronica certificata.

Per concludere ricordiamo brevemente il regime delle proroghe attualmente vigente in relazione al rinnovo della patente ed all'effettuazione della revisione:

Le patenti rilasciate in Italia con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogate, con riferimento alla sola circolazione in ambito nazionale al 29 giugno 2022. ■

Per quanto riguarda le revisioni veicoli:

SCADENZA	PROROGA
Marzo 2021	31 gennaio 2022
Aprile 2021	28 febbraio 2022
Maggio 2021	31 marzo 2022
Giugno 2021	30 aprile 2022

Rubrica previdenziale Enasarco

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Visto il grande numero di richieste che le nostre sedi ricevono quotidianamente in relazione alle modalità di richiesta e fruizione delle prestazioni assistenziali Enasarco continuiamo in questa rubrica a pubblicare, oltre ai quesiti di natura previdenziale, anche quelli riguardanti le prestazioni assistenziali che per la loro particolarità possono essere di maggior interesse per i nostri lettori.

Domanda: Buongiorno, lo scorso 27 Dicembre 2021 sono finalmente diventata mamma. Un collega mi ha riferito che l'Enasarco corrisponde un contributo in merito ma che i regolamenti valgono per un solo anno e quindi la scadenza era al 31.12.2021. Me lo confermate? Ovviamente i primi gg non pensavo certo al bonus Enasarco!

Risposta: Cara associata, innanzitutto tanti auguri! Poi passiamo alle buone notizie. Per il CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE nell'ipotesi di figli nati o adottati nel mese di dicembre 2021, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2022 quindi verifichi subito se possiede i requisiti e poi proceda senza ritardo alla richiesta all'interno della sua area riservata.

Per accelerare i tempi è preciso che per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento (nascita o adozione), debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Spero poi che abbia già provveduto nel 2021 a chiedere il contributo di maternità: infatti mentre il contributo per nascita – come detto – può essere richiesto sino al 31 gennaio prossimo il contributo maternità andava richiesto a partire dal novantunesimo giorno di gestazione ma entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021. Approfitto di questa domanda della collega

per precisare che il termine per la presentazione dell'istanza è slittato al 31 dicembre 2022, **nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2021**, anche per altre prestazioni e precisamente per:

- a) CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI;
- b) EROGAZIONI STRAORDINARIE – COVID sia in caso di contagio che di decesso;
- c) CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE;
- d) CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO;

Preciso inoltre che per il CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO per le domande presentate nel I semestre 2021, la dichiarazione della Casa di riposo deve essere presentata nuovamente entro il 31/01/2022 per certificare la continuità del ricovero nel II° semestre 2021.

Per concorrere invece alla graduatoria del II semestre le domande possono essere presentate: dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022.

Domanda: Oggi ho ricevuto una mail dall'Enasarco nella quale la Fondazione mi informa che una mia ex mandante ha comunicato la chiusura del mandato con data 31.12.2021 ma anche che tale data risulta incongruente con le rimesse contributive effettuate. Effettivamente il mio rapporto di agenzia era di fatto cessato da almeno due anni quindi l'Enasarco non sbaglia ma cosa devo fare ora?

Risposta: Per dare un esaustivo riscontro al collega parto dal testo "standard" che la Fondazione manda in questi casi: **Verifica data cessazione mandato agente matr.**

.....

In data 31.12.2020 (per esempio) è stato comunicato con procedura on line che il mandato di agenzia intercorso con l'agente è cessato il 31/12/2019 (sempre per esempio)

Tale data tuttavia risulta incongruente con le rimesse contributive effettuate.

Dalla nostra banca dati si rileva, infatti, che l'ultimo versamento eseguito in favore dell'agente indicato in oggetto è stato eseguito a copertura del 4° trimestre 2017.

Considerato che la corretta individuazione della data di cessazione del mandato di agenzia è indispensabile sia ai fini del calcolo degli interessi sugli accantonamenti FIRR, riconosciuti dalla data di accantonamento delle somme presso la Fondazione alla data di scioglimento del mandato per il quale lo stesso è stato eseguito, che per determinare l'effettiva copertura

contributiva maturata dagli agenti ai fini pensionistici, è indispensabile verificare che il mandato intercorso sia rimasto effettivamente in essere fino alla data comunicata, quantunque improduttivo di effetti economici, ovvero se all'agente sia stato conferito un successivo mandato ancora non comunicato alla Fondazione.



Per procedere alla tempestiva liquidazione del FIRR, ed esclusivamente a tale fine, è stata provvisoriamente considerata come data di cessazione il 31/12/2017, corrispondente all'ultimo giorno del trimestre per cui avete effettuato versamenti previdenziali in favore dell'agente.

La data di risoluzione del mandato così individuata (la stessa già considerata in sede di liquidazione degli accantonamenti FIRR), ad eccezione del caso in cui, a seguito di verifiche ispettive della Fondazione già concluse o in corso di definizione, venga rilevata una diversa data di cessazione, resterà acquisita nella banca dati della Fondazione qualora non provvediate, con idonea documentazione (copia commissioni, proposte di ordini, fatture provvisoriale, corrispondenza commerciale intercorsa, ultima fattura ecc.), a comprovare che lo svolgimento dell'attività di agenzia si è concretamente protratto fino alla data dichiarata o a precisare da quale data all'agente è stato conferito un ulteriore mandato.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata alla Fondazione Enasarco

Sicuramente molti colleghi avranno ricevuto almeno una volta nella loro carriera questa mail. Di fatto si riceve quando la data di cessazione comunicata risulta successiva all'ultimo versamento contributivo risultante negli archivi dell'Enasarco.

Se ritenete che la cessazione effettiva del rapporto coincida con la data dell'ultimo versamento contributivo (nell'esempio 4° trimestre 2017 corrisponde alla chiusura in data 31.12.2017) non è necessario fare nulla.

Se invece il Vs. rapporto si è concluso successivamente a tale data occorre comunicarlo all'Enasarco comprovando quanto sostenuto con ordini, estratti conto o quant'altro possa confermarlo. ■

Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Il 10 ottobre 2020, al termine del periodo di preavviso, si è concluso, per iniziativa dell'azienda, un rapporto di agenzia iniziato nel 2007. Da allora ho continuato a percepire le provvigioni in corso di maturazione sino allo scorso mese di settembre, mese in cui sono maturate le ultime provvigioni ed io ho emesso la fattura finale a saldo all'azienda. Nel mese di maggio del 2021 insieme alle provvigioni l'azienda mi ha anche liquidato la quota FIRR relativa al 2020 (mentre la parte depositata in Enasarco mi era già stata versata a febbraio). Il 25 novembre ho chiesto all'azienda il versamento delle altre indennità di fine rapporto spettantemi. Il 16 dicembre l'azienda mi ha risposto che le indennità dovevano essere richieste al momento della definizione complessiva del rapporto e comunque entro il 9 ottobre 2021 e che ora non posso più farlo. Chiedo chiarimenti circa quanto affermato dalla Società.

Risposta: In effetti il 5° comma dell'art. 1751 c.c. prevede che "l'agente decade dal diritto all'indennità... se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti." Pertanto l'indennità prevista dal codice deve essere richiesta a pena di decadenza entro l'anno dalla cessazione. Ovviamente anche per le indennità previste dalla contrattazione collettiva potrebbe valere la decadenza dal momento che le norme che le disciplinano (art. 12 AEC Commercio del 16.2.2009 e art. 10 AEC Industria del 30.7.2014) sono state concepite per "dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cc" e quindi, anche alla parte in cui si prevede un termine decadenziale per richiederle. Nel caso di specie però l'avvenuta liquidazione del FIRR può cambiare le cose in quanto appare evidente che il pagamento del FIRR rappresenti un implicito riconoscimento di debito da parte della mandante che versando tale voce indennitaria direttamente a lei per quanto riguarda la quota maturata con riferimento all'anno di cessazione del rapporto ha riconosciuto in suo favore il diritto alle indennità di cui alla contrattazione collettiva. Ricordiamo, infatti che nel caso di specie, è stata l'azienda ad interrompere con preavviso il rapporto e quindi sulla base di tale presupposto, risultano dovute tutte le voci indennitarie di fine rapporto previste dalla contrattazione collettiva che devono essere viste come un unicum. Non a caso l'azienda nella lettera non le ha contestato, nel merito la debenza delle indennità, ma ha semplicemente opposto il decorso del termine decadenziale. Alla luce di ciò si deve ritenere che la posizione assunta dalla preponente sia illegittima e che a fronte dell'avvenuto ver-

samento del FIRR, nel mese di maggio 2021, sia scattato il termine prescrizione decennale ordinario entro cui l'agente deve richiedere il pagamento del residuo credito indennitario. Le consigliamo quindi di reiterare la richiesta all'azienda e, in caso di esito negativo, la invitiamo a rivolgersi per la necessaria assistenza alla sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Il 1° dicembre ho accettato di firmare un contratto come agente plurimandatario a tempo indeterminato e senza periodo di prova con un'azienda che non è attualmente sul mercato e che già alla firma del contratto ha comunicato a tutta la rete vendita che i prodotti sarebbero stati distribuiti solo dal prossimo mese di marzo, garantendo per i primi tre mesi un compenso fisso garantito di 1500 euro. In realtà il compenso di dicembre non mi è stato ancora corrisposto, ora ho qualche dubbio e mi interesserebbe sapere se posso rescindere il contratto senza incorrere in penali.

Risposta: Per una risposta esaustiva occorre ovviamente leggere il suo contratto. In linea di massima il ritardo nella corresponsione del compenso relativo al mese di dicembre non configura un inadempimento di una gravità tale da legittimare il suo recesso. In ogni caso potrebbe essere opportuno inviare un sollecito ad adempiere e vedere cosa succede. Il protrarsi dell'inadempimento da parte dell'azienda anche nel mese di gennaio ed anche relativamente al compenso di tale mese già potrebbe rafforzare la sua posizione e giustificare il recesso. Ciò detto, al momento le rappresentiamo quanto segue:

- se il contratto richiama sul punto gli AEC lei può recedere con tre mesi di preavviso;
- se il contratto richiama sul punto il codice civile lei può recedere con un mese di preavviso;

Se recede in tronco (cioè senza dare preavviso) deve corrispondere l'indennità sostitutiva che nel suo caso dovrebbe essere pari ai compensi non percepiti e quindi si compenserebbe con gli stessi, salva però la sua possibilità di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le consigliamo comunque di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina per una consulenza più approfondita.

Domanda: Avevo stipulato un contratto di agenzia che prevedeva come compenso una provvigione variabile, ma avevamo convenuto, a voce, anche la corresponsione di un fisso mensile che mi è sempre stato regolarmente versato.

Ho interrotto il rapporto lo scorso mese di ottobre dopo poco più di 5 anni e la mandante mi ha richiesto indietro i compensi provvigionali fissi sostenendo che si è trattato di acconti provvigionali versati in eccesso e che non ho maturato. Il tutto quindi negando l'esistenza del nostro diverso accordo, come posso tutelarmi?

Risposta: In astratto, la mandante ha sicuramente diritto di richiedere all'agente la restituzione delle provvigioni corrispostegli in eccesso, ma devono sempre essere valutate le circostanze del caso e la documentazione eventualmente presente. Per esempio: a) la regolarità e continuità temporale dell'erogazione del fisso senza che sia mai proceduto negli anni ad alcun saldo o conguaglio, se non mensile, trimestrale o quantomeno annuale da parte della preponente; b) la documentazione contabile (fatture, estratti conto), c) la corrispondenza intercorsa ed il comportamento tenuto dalle parti nell'intero arco del rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto, infatti, occasione di affermare che gli scritti con i quali nel corso del rapporto l'agente fattura ed il preponente, a sua volta, accetta di pagare provvigioni in misura (variabile) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo un vero e proprio atto modificativo dell'iniziale misura contrattuale, possono, tuttavia offrire una base idonea per argomentarne l'avvenuta modifica delle condizioni economiche pattuite (Cass. civ., Sez. lav., n. 8053/1999).

Insomma un documentato mutamento della misura delle provvigioni corrisposte rispetto alla originaria previsione contrattuale, laddove protrattasi a lungo nel tempo, può essere idonea a conferire al comportamento delle parti una natura consensuale necessaria ad integrare una modifica contrattuale. In una sentenza di merito il Tribunale di Milano (sent. n. 3059 del 17.09.2013), ha confermato questo orientamento anche in base alla documentazione contabile e fiscale prodotta dalle parti in giudizio sostenendo che *la mandante riconosceva e garantiva spontaneamente una provvigione minima, come desumibile dalle fatture emesse e dalle certificazioni dei compensi.* Da tali circostanze per il giudice si poteva desumere che: *"La condotta tenuta dalla mandante nel corso del rapporto in esame attestava il riconoscimento di un importo provvigionale minimo, tenuto anche conto che la stessa non procedeva mai a contestazioni di sorta".*

Alla luce di quanto sopra esposto pare evidente che la richiesta della preponente può essere contestata se dalle circostanze di fatto e dalla documentazione in suo possesso è possibile operare una ricostruzione del tipo di quelle sopra prospettate. La invitiamo quindi sicuramente a recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina. ■

